

TI_GERICHTE 35.2024.44 vom 27. Januar 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-01-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2024.44

FR: TI_GERICHTE 35.2024.44 du 27 janvier 2025

IT: TI_GERICHTE 35.2024.44 del 27 gennaio 2025

Regeste

Assicuratore LAINF ha negato ab initio il proprio obbligo al versamento delle indennità giornaliere e delle spese di cura (+ restituzione integrale indennità giornaliere già versate). Rinvio atti per ulteriori accertamenti in merito al salario versato dalla ditta

Erwägungen

E. 31

dicembre 2014; per 7 mesi dal 1° gennaio al 31 luglio 2015; per 6 mesi: dal 1° luglio al 31 dicembre 2017 e per 4 mesi e mezzo: dal 1° agosto al 15 dicembre 2021). In relazione alla sua formazione professionale ed esperienza lavorativa, durante il colloquio del 20 marzo 2023, egli ha spiegato all'amministrazione che lui gestisce aziende e fa consulenza aziendale, dalla contabilità all'amministrazione, agli acquisti, all'introduzione in nuove società, analisi dei progetti, questioni fiscali, bilanci consolidati, eccetera. In pratica, che si occupa di gestione e di contabilità, avendo pure fatto il corso di contabile federale, senza però avere potuto dare gli esami (cfr. doc. 6, pag. 4). Ciò che trova peraltro sostanziale conferma anche in quanto scritto dall'avv. RA 1 nella sua impugnativa (cfr. doc. I, in particolare pag. 1-5). A far tempo dal 16 dicembre 2021, RI 1 è stato assunto dalla ditta _____, dapprima, a tempo parziale (20%) in qualità di "impiegato" con un salario mensile di fr. 600 il primo mese e di fr. 700 a partire dal secondo e, successivamente, a far tempo dal 16 giugno 2022, a tempo pieno in qualità di "direttore" con un salario mensile di fr. 12'500. Con riferimento all'attività lavorativa svolta in seno a tale ditta, durante il colloquio del 20 marzo 2023, RI 1 ha spiegato all'assicuratore che si occupava della gestione e della contabilità della stessa. La suddetta retribuzione mensile di fr. 12'500 è stata considerata dalla CO 1 ai fini della determinazione delle indennità giornaliere corrisposte al ricorrente fino al 28 febbraio 2023 e di cui ora l'istituto chiede la restituzione, avversata in questa sede dal patrocinatore, sostanzialmente per il motivo che i relativi pagamenti, nei mesi precedenti il sinistro, sono stati effettivamente eseguiti. Ora, attentamente vagliato l'insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene di non potersi determinare, con la necessaria tranquillità, in merito al preteso avvenuto pagamento dei salari dal 16 dicembre 2021 al 9 novembre 2022 da parte della _____ al suo unico dipendente, RI 1, in relazione all'attività da lui esercitata, dapprima, quale contabile e, in seguito, quale direttore della ditta medesima. In effetti, dalle tavole processuali emerge che la situazione economico-finanziaria della ditta risultava preoccupante dal profilo debitorio al 31 dicembre 2021. In effetti, in base al bilancio 2021 allegato al doc. 10, essa presentava un attivo di fr. 17'610.49 e debiti per complessivi fr. 143'032.21 (di cui: fr. 5'942.80 per debiti per forniture; fr. 85'736.59 per oneri sociali, stipendi da liquidare e note spese da pagare; fr. 5'143.78 per ratei e risconti passivi; fr. CHF 941.44 per imposte da pagare; fr. 13'800 per Prestito Covid 19 e fr. 20'467.60 + fr. 11'000

per correntista). Il patrimonio netto della società era, quindi, negativo per complessivi fr. 125'421.72. Alla fine del 2021 la società in questione si trovava dunque in una situazione d'importante sovraindebitamento e con una scarsa liquidità. Agli atti non figura la prova dei pagamenti per il periodo dicembre 2021-giugno 2022, ma unicamente quelli relativi al periodo successivo, a partire dal mese di luglio 2022 (cfr. doc. 10, pag. 3 e 4). In simili circostanze, non è quindi chiaro se una società così indebitata e soprattutto con così poca liquidità abbia effettivamente pagato al ricorrente gli stipendi per il periodo dal dicembre 2021 al giugno 2022, rispettivamente come (mediante quale liquidità) sia riuscita a farlo nel periodo luglio-settembre 2022. In questo contesto, va segnalato che, in una sentenza 38.2024.35 del 4 novembre 2024, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha confermato la decisione mediante la quale la cassa disoccupazione convenuta aveva rettificato l'ammontare del guadagno assicurato e, quindi, l'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione (chiedendo finalmente la restituzione delle prestazioni versate in troppo), nel caso di un'assicurata, dipendente di una SA in qualità di direttrice, relativamente alla quale l'inchiesta penale aveva appurato che alcune retribuzioni corrispostele lo erano state unicamente grazie a bonifici effettuati da lei stessa e che si trattava pertanto di salari fittizi. Ciò è tanto più vero se si considera che il 9 novembre 2022 (e, quindi, il giorno precedente all'infortunio) il contratto è stato disdetto dal datore di lavoro per il 31 dicembre 2022 a causa di una "crisi (recte: crisi) del mercato che ha portato l'azienda in una crisi economica non più sostenibile" (cfr. doc. 10, pag. 12; quindi non in ragione dell'infortunio, come sostenuto dal patrocinatore del ricorrente), che aveva indotto il ricorrente, già prima del sinistro, a cercare una nuova occupazione (cfr. doc. B, pag. 5). Il TCA rileva inoltre che la società in questione è stata sciolta a far tempo dall'8 agosto 2024 in seguito a fallimento pronunciato con decisione del Presidente del Tribunale regionale _____ di medesima data e che la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto del citato Presidente del 24 settembre 2024 (cfr. _____). Secondo questo Tribunale, chiarire l'aspetto relativo al pagamento dei salari al ricorrente (che, giova ricordarlo, era pure il contabile della società) è di primaria importanza ai fini della risoluzione della presente vertenza e necessita, pertanto, di essere maggiormente approfondito. Un tale complemento istruttorio s'impone anche alla luce di quanto indicato dal ricorrente nel ricorso, e meglio che "alla CO 1 si chiedono le indennità giornaliere dovute per legge che potevano e possono anche non coincidere con quel salario ultimo ma nemmeno possono essere pari ad un salario zero. Come AI e disoccupazione si prenda quantomeno il salario mediano dell'anno 2022. La CO 1 sotto questo aspetto non ha agito con proporzionalità" (cfr. doc. I, pag. 15). Occorre tuttavia sottolineare che, nella DTF 143 V 393, l'Alta Corte ha approvato l'operato del TCA che aveva ordinato la restituzione integrale dell'importo relativo alle indennità giornaliere percepite indebitamente dall'assicurato. A tale riguardo, il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...). 8.2 Dai fatti accertati, in modo particolare dalla testimonianza del socio gerente dell'azienda, risulta chiaramente che il ricorrente non avrebbe beneficiato di un salario fisso, ma soltanto di una retribuzione basata sul numero di clienti apportati. Il salario effettivo sarebbe stato di gran lunga inferiore a quello stabilito nel contratto. In tali condizioni, la Corte cantonale non ha abusato del suo potere di apprezzamento (consid. 6.3 in fine), pretendendo la restituzione integrale dell'importo relativo alle indennità giornaliere percepite indebitamente. Alla luce di queste circostanze, non risulta leso il principio della proporzionalità. Occorre però anche considerare che in pendenza di ricorso cantonale, l'assicuratore ha ricevuto dall'AI fr. 28'947.-. Benché ne facciano menzione nei motivi, i giudici ticinesi hanno però confermato

integralmente la decisione su opposizione, la quale include l'intero importo in restituzione. Tuttavia, al Tribunale delle assicurazioni è sfuggito manifestamente che con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata passa all'autorità di ricorso (cfr. art. 31 della legge ticinese del 23 giugno 2008 di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca; RL 3.4.1.1]; art. 54 PA [RS 172.021] e art. 74 cpv. 1 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAm; RL 3.3.1.1]). Il pagamento dell'AI, influenzando sul giudicato della decisione su opposizione, imponeva per lo meno alla Corte cantonale ad accogliere parzialmente il ricorso per correggere l'importo in restituzione.” Le “Tabelle riassuntive stipendi pagati da _____ e RI 1 per tutto il 2022” di cui al doc. E, come pure il “Progetto di decisione rendita AI a favore del ricorrente” del 10 aprile 2024 di cui al doc. D, non consentono di giungere a una diversa conclusione. Gli atti devono pertanto essere ritornati all'amministrazione, affinché esegua ulteriori accertamenti (acquisizione bilanci, conti economici, schede contabili e movimenti bancari per gli anni 2021 e 2022, estratti bancari del ricorrente per il periodo 2021-2022, completamento della perizia contabile agli atti alla luce della documentazione acquisita, ecc.) volti a determinare se nel periodo dicembre 2021-giugno 2022 gli stipendi siano stati effettivamente pagati al ricorrente (e, nell'affermativa, mediante quale liquidità), rispettivamente con quale liquidità il datore di lavoro sia riuscito a farlo nel periodo luglio-settembre 2022. Giova inoltre ricordare che se da una parte la procedura in materia di assicurazione contro gli infortuni è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i fatti rilevanti della causa devono essere accertati d'ufficio dall'assicuratore che intraprende i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGa; STF 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4; e che l'obbligo istruttorio si estende fino a che i fatti necessari all'esame delle domande siano sufficientemente chiariti: STF 9C_1012/2008 del 30 giugno 2009 consid. 3.2.1; STCA 35.2023.94 del 21 maggio 2024, consid. 2.4.6), dall'altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. art. 28 LPGa; DTF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della vertenza e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti; STCA 35.2023.13 del 14 agosto 2024 consid. 2.10:). Stante quanto precede, il TCA non condivide le argomentazioni sollevate dal patrocinatore del ricorrente volte a giustificare il fatto che, nel quadro della procedura amministrativa, era stata prodotta soltanto una parte della documentazione richiesta dalla CO 1 (cfr. doc. I, pag. 9 rispettivamente doc. I, pag. 15: cfr. consid. 1.6.). Ciò tanto più che per gli anni 2019 e 2020 è invece stata fornita tutta la contabilità. Va inoltre rilevato che eventuali dati sensibili relativi al 2021 e 2022 avrebbero, se del caso, potuto essere facilmente anonimizzati e che, stante quanto precede (incluso quanto indicato nella perizia contabile di cui al doc. 10), la documentazione era necessaria ai fini della valutazione del diritto alle prestazioni. Da notare che, in ambito LAINF, con sentenza 35.2023.13 del 14 agosto 2023, confermata dall'Alta Corte con STF 8C_569/2023 del 26 aprile 2024, questo Tribunale, in considerazione della portata del principio inquisitorio e dell'obbligo di collaborazione delle parti all'istruzione della causa (cfr. DTF 146 V 240 consid. 8.1), nonché del grado di prova della verosimiglianza preponderante applicabile alla fattispecie (DTF 138 V 218, consid. 6), aveva confermato l'agire dell'assicuratore convenuto, il quale aveva revocato, per la via

della revisione processuale, la decisione informale mediante la quale aveva assunto il caso relativo a un infortunio occorso nell'agosto 2019, negando ab initio la copertura assicurativa, per il motivo che non era sufficientemente dimostrato che al momento di quell'evento l'assicurato fosse un lavoratore dipendente della ditta in questione. In quel caso, l'insorgente, nonostante ne avesse avuto la possibilità, da ultimo ancora dopo la risposta di causa, non aveva prodotto nessun nuovo mezzo di prova atto segnatamente a ricostruire i flussi di denaro tra lui, preteso lavoratore dipendente, e la ditta in questione, suo preteso datore di lavoro. In quel contesto, il TCA aveva pure sottolineato che quella documentazione era stata richiesta dall'assicuratore già nel quadro della procedura amministrativa, tuttavia senza esito. Da rilevare inoltre che, in ambito AI, con pronuncia 32.2019.186 del 6 luglio 2020, confermata dalla Corte federale con STF 9C_533/2020 del 4 marzo 2021, il TCA ha confermato l'agire dell'UAI, il quale aveva rifiutato all'interessato il diritto alle prestazioni, quale sanzione per la violazione dell'obbligo di collaborazione, segnatamente per non avere reso tutte le informazioni necessarie per l'analisi del suo diritto a prestazioni. In quel caso, grazie a un controllo spontaneo nel RC del Cantone Grigioni, l'amministrazione era venuta a conoscenza del fatto che l'assicurato figurava quale socio e gerente di una Sagl. Nonostante numerosi solleciti con relative comminatorie, l'interessato non aveva ottemperato alle richieste d'informazione dell'UAI necessarie all'esame del suo caso, comportamento sfociato nel rifiuto di riconoscere le prestazioni per mancata collaborazione.

2.5. Alla luce di quanto precedentemente esposto, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, in particolare alle audizioni testimoniali di _____ e _____ della CO 1, richieste dal patrocinatore del ricorrente (cfr. doc. I, pag. 20). Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove : cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47 n. 63, Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.6. Visto l'esito del ricorso, la CO 1 verserà all'insorgente, patrocinato da un avvocato, fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGa). Posto che la decisione impugnata delimita l'oggetto della lite (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 1 con riferimenti), esula dalla presente procedura la richiesta di ripetibili per la procedura di opposizione avanzata dall'avv. RA 1 davanti al TCA (cfr. doc. I, pag. 19), sulla quale l'assicuratore resistente non si è determinato con la decisione qui impugnata. Al riguardo, per motivi di economia processuale, il TCA rileva comunque che non sono di regola accordate ripetibili nella procedura di opposizione (art. 52 cpv. 3 LPGa), tranne nel caso in cui queste servano a coprire le spese del patrocinio gratuito (cfr. DTF 140 V 116 consid. 3.3; 130 V 570 consid. 2.1. e 2.2).

2.7. L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art.

61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12). Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.